



Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini

AI SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI

Dott. Antonio Aldeghi
Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Valentina Ferri
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Luigi Nespola
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott.ssa Paola Pala
Dott. Franco Patti
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Dott. Francesco Arciprete
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Alessandra Lemmi
Dott. Daniele Nora
Dott. Andrea Tucci

Circolare n. 34 del 23/07/2020

Oggetto: Trattamento integrativo e ulteriore detrazione fiscale da Luglio 2020.

Il Decreto-legge n. 3 del 5 febbraio 2020 conv. in Legge n. 21 del 2 aprile 2020, recante *“Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente”*, ha **abrogato a partire dal 1° Luglio 2020, il Bonus di 80 euro** (Art. 13 c.1 bis TUIR; c.d. *“Bonus Renzi”*).

È importante precisare che, per le prestazioni di lavoro rese **fino al 30 Giugno 2020**, continua a rimanere in vigore il bonus 80 euro che verrà riconosciuto in busta paga ai dipendenti aventi diritto secondo le regole ordinarie (in misura piena per i titolari di reddito complessivo non superiore a euro 24.600, in misura ridotta per i titolari di redditi superiori a euro 24.600 e fino a euro 26.600).

Con decorrenza dal 1° Luglio 2020, il D.L. n. 3/2020, introduce due nuove misure alternative di sostegno ai redditi di lavoro dipendente e assimilati: il trattamento integrativo o una detrazione fiscale.

Come previsto per il bonus 80 euro, anche le nuove misure sono riconosciute solo se vengono **rispettati determinati limiti di reddito complessivo annuo** prodotto dal lavoratore e verranno **riconosciute in automatico dal sostituto di imposta (datore di lavoro o committente)** in busta paga al dipendente senza che quest'ultimo ne faccia richiesta.

In sede di **conguaglio**, il sostituto d'imposta **verifica la spettanza** dell'ulteriore detrazione e, qualora rilevi la **non spettanza**, provvede al **recupero in busta paga** dell'intero importo (ove quest'ultimo superi 60 euro, il recupero viene effettuato in otto rate di pari ammontare, a decorrere dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio).

Il sostituto d'imposta mensilmente deve presumere il reddito annuale del dipendente sulla base delle informazioni in suo possesso riguardo le condizioni contrattuali e in base ad eventuali dati reddituali forniti dal lavoratore.

Tuttavia, il lavoratore è tenuto ad informare il datore di lavoro qualora non possieda o perda i requisiti per poterne usufruire.

1. Trattamento integrativo reddito di lavoro dipendente e assimilati.

A partire dal 1° luglio 2020 per le prestazioni di lavoro è riconosciuto **un bonus del valore pari a 600 euro per l'anno 2020** (comprensivo del semestre luglio-dicembre); che aumenta a **1.200 euro per l'anno 2021**.

Il bonus è riconosciuto solo ai **titolari di reddito complessivo annuo non superiore ad euro 28.000** e con un IRPEF lorda, al netto delle altre detrazioni, positiva (deve avere un importo superiore rispetto alla detrazione spettante ai sensi dell'art. 13 TUIR)

L'importo spettante al lavoratore è riproporzionato in base al lavoro effettivamente prestato.

Spetta al sostituto d'imposta verificare la spettanza del trattamento, qualora essa non sia prevista, provvederà direttamente al recupero dell'intero importo in busta paga.

2. Detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati.

A partire dal 1° luglio 2020, per i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, hanno diritto ad un'ulteriore **detrazione fiscale sull'IRPEF lorda**, che dipenderà dallo scaglione di reddito (in questo caso, il beneficio non consiste in un bonus erogato in busta paga bensì in una riduzione dell'imposta dovuta).

L'importo pertanto, varia al variare dell'importo complessivo prevedendo degli scaglioni:

- Se l'ammontare del reddito complessivo è compreso **tra 28.000 e 35.000 euro**, la formula è la seguente: $(480 + 120) \times [(35.000 - \text{reddito complessivo}) : 7000]$
- Se l'ammontare del reddito complessivo è compreso **tra 35.000 e 40.000 euro**, la formula è la seguente: $480 \times [(40.000 - \text{reddito complessivo}) : 5.000]$
- Se il reddito complessivo è **superiore a 40.000 non spetta** nessuna detrazione.

L'importo della detrazione varia in funzione dell'ammontare del reddito complessivo: da poco meno di 100 euro mensili per redditi complessivi prossimi alla soglia inferiore (euro 28.000) si riduce progressivamente all'aumentare del reddito complessivo fino ad azzerarsi in corrispondenza di redditi pari o superiori alla soglia di euro 40.000.

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2020, **la cassa integrazione Covid-19 non fa perdere il bonus Renzi** di 80 euro, così come stabilito dal D.L. Rilancio, che neutralizza gli effetti della cassa integrazione ai fini del beneficio fiscale e che **sarà integrato a partire dal 1° luglio** di ulteriori 20 euro al mese.

I lavoratori continueranno ad avere il diritto ai due bonus, anche se l'imposta lorda calcolata sui redditi da lavoro dipendente, sia di importo inferiore alla detrazione spettante ai sensi dell'art.13 c.1 TUIR, per effetto delle misure a sostegno del lavoro.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati

**INFORMATIVA PER L'EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO DEI REDDITI DI LAVORO
DIPENDENTE E ASSIMILATI E DELL'ULTERIORE DETRAZIONE FISCALE DAL MESE DI LUGLIO 2020
(artt. 1 e 2, DL n. 3/2020)**

Dal 1° luglio 2020, la normativa che disciplina il bonus 80 euro (comma 1-bis, art. 13, TUIR – c.d. bonus Renzi) risulta abrogata. Per le prestazioni di lavoro rese fino al 30 giugno 2020, il bonus 80 euro continua ad essere riconosciuto in busta paga ai lavoratori aventi diritto secondo le regole ordinarie (in misura piena per i titolari di reddito complessivo non superiore a euro 24.600, in misura ridotta per i titolari di redditi superiori a euro 24.600 e fino a euro 26.600).

Per le prestazioni di lavoro rese dal 1° luglio 2020, sono previste due nuove misure di sostegno ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, alternative tra loro: un trattamento integrativo e un'ulteriore detrazione fiscale (artt. 1 e 2, DL n. 3/2020). Analogamente a quanto previsto per il bonus 80 euro, anche le nuove misure spettano subordinatamente al rispetto di determinati limiti di reddito complessivo annuo prodotto dal lavoratore e sono riconosciute in automatico dal sostituto d'imposta sulla base dei dati in suo possesso.

A. Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Si tratta di un bonus che spetta, per le prestazioni di lavoro rese dal 1° luglio 2020, ai titolari di:

- reddito complessivo annuo non superiore a euro 28.000;
- IRPEF lorda, al netto delle Altre detrazioni (di cui all'art. 13, comma 1, TUIR), positiva.

Il trattamento integrativo ammonta a:

- 600 euro per l'anno 2020 (semestre luglio-dicembre)
- 1.200 euro a decorrere dall'anno 2021

e non concorre alla formazione del reddito imponibile.

L'importo spettante è rapportato al periodo di lavoro ed è erogato in via automatica dal sostituto d'imposta (datore di lavoro o committente) ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020, a partire dalla busta paga del mese di luglio 2020 (consegnata in agosto). In sede di conguaglio, il sostituto d'imposta verifica la spettanza del trattamento integrativo e, qualora rilevi la non spettanza, provvede al recupero in busta paga dell'intero importo (ove quest'ultimo superi 60 euro, il recupero viene effettuato in otto rate di pari ammontare, a decorrere dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio).

B. Ulteriore detrazione fiscale

Ai titolari di redditi complessivi superiori a euro 28.000 e fino a euro 40.000, per le prestazioni di lavoro rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, viene, invece, riconosciuta un'ulteriore detrazione fiscale sull'IRPEF lorda (in questo caso, il beneficio non consiste in un bonus erogato in busta paga bensì in una riduzione dell'imposta dovuta).

L'importo della detrazione varia in funzione dell'ammontare del reddito complessivo: da poco meno di 100 euro mensili per redditi complessivi prossimi alla soglia inferiore (euro 28.000) si riduce progressivamente all'aumentare del reddito complessivo fino ad azzerarsi in corrispondenza di redditi pari o superiori alla soglia di euro 40.000.

L'ulteriore detrazione spettante è rapportata al periodo di lavoro ed è riconosciuta in via automatica dal sostituto d'imposta (datore di lavoro o committente) ripartendola fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020. In sede di conguaglio, il sostituto d'imposta verifica la spettanza dell'ulteriore detrazione e,

qualora rilevi la non spettanza, provvede al recupero in busta paga dell'intero importo (ove quest'ultimo superi 60 euro, il recupero viene effettuato in otto rate di pari ammontare, a decorrere dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio).

Premesso quanto sopra, preme evidenziare che la/lo scrivente [redacted] (denominazione datore di lavoro), ai fini del riconoscimento del trattamento integrativo e dell'ulteriore detrazione fiscale, provvederà a verificare il rispetto, da parte Sua, del requisito reddituale sulla base dei dati in nostro possesso. In caso di esito positivo, Le verrà riconosciuto automaticamente in busta paga, mese per mese, il beneficio previsto, a partire dalla busta paga del mese di luglio 2020 (consegnata in agosto).

A tale proposito, La invitiamo a prestare particolare attenzione ad eventuali situazioni personali che possano incidere sulla spettanza del trattamento integrativo e dell'ulteriore detrazione fiscale (ad esempio, il possesso di ulteriori redditi), al fine di non dover restituire, in sede di conguaglio ovvero di presentazione della dichiarazione dei redditi (Mod. 730/REDDITI), gli importi non spettanti.

Ciò premesso, la/lo scrivente terrà conto di eventuali Sue comunicazioni in tal senso che potrà produrre compilando l'allegato modulo, da restituire entro la data del [redacted] tramite posta elettronica all'indirizzo [redacted].

Le ricordiamo, infine, che la compilazione del modulo è facoltativa e che, in sua mancanza, si procederà alla verifica della spettanza a Suo favore del trattamento integrativo e dell'ulteriore detrazione fiscale sulla base dei dati a nostra disposizione.

Cordiali saluti.

COMUNICAZIONE AI FINI DELL'EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO DEI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI E DELL'ULTERIORE DETRAZIONE FISCALE DI CUI AGLI ARTT. 1 E 2 DEL DL N. 3/2020 (art. 46 e 47 DPR n. 445/2000)

Io sottoscritto _____, dipendente della società _____ dal ___/___/___, in relazione all'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 del DL n. 3/2020 che prevedono l'erogazione del Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati e dell'ulteriore detrazione fiscale, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000,

COMUNICO QUANTO SEGUE

- ai fini del calcolo del reddito complessivo per l'attribuzione delle detrazioni d'imposta di cui agli artt. 12 e 13, TUIR, del Trattamento integrativo di cui all'art. 1, DL n. 3/2020 e dell'ulteriore detrazione fiscale di cui all'art. 2, DL n. 3/2020, comunico i seguenti altri redditi in aggiunta a quelli erogati da codesto sostituto d'imposta: euro _____
- richiedo l'applicazione del Trattamento integrativo e dell'ulteriore detrazione fiscale.
- richiedo la **non** applicazione del Trattamento integrativo e dell'ulteriore detrazione fiscale.
- richiedo l'applicazione del Trattamento integrativo ovvero dell'ulteriore detrazione fiscale solo in sede di **conguaglio**.

Si fa presente che quanto sopra dichiarato si riterrà valido, in fase di conguaglio, anche ai fini del bonus 80 euro previsto dal comma 1-bis, art. 13 del TUIR (cd. "Bonus Renzi").

Cordiali saluti.

Firma dipendente
